

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. II

n. 6

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore SMURAGLIA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1996

Modifica dell'articolo 48 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta che segue è finalizzata a semplificare e sburocratizzare un aspetto rilevante del lavoro delle Commissioni, le quali, oggi, se intendono effettuare audizioni o anche indagini conoscitive semplici, devono seguir un *iter* complesso oppure ricorrere all'*escamotage* dell'audizione in Ufficio di presidenza.

Senza nulla togliere ai poteri ed alle prerogative del Presidente del Senato, si potrebbe distinguere due categorie di indagini: quelle che richiedono sopralluoghi, accessi esterni, spese, eccetera, e quelle - invece - che si svolgono in sede, senza particolari complicazioni e senza spese. Per queste ultime, basterebbe una decisione della

Commissione e un'immediata informativa al Presidente del Senato.

Per le altre, resterebbe la necessità del previo assenso, anche in relazione ai problemi di spesa e di bilancio. Per tutte, comunque, verrebbero semplificati i rapporti esterni, in particolare con i Ministri, riservando al Presidente della Commissione competente una funzione che, in definitiva, è soltanto organizzativa.

Insomma, un provvedimento di semplificazione, suscettibile peraltro di agevolare il lavoro delle Commissioni, alleggerendo anche un onere, spesso inutile, per la Presidenza del Senato, senza che ciò possa creare problemi o intralci di sorta.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «, previo consenso del Presidente del Senato,» sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora le indagini non comportino spese e debbano essere svolte in sede, del provvedimento della Commissione che le dispone deve essere data immediata comunicazione al Presidente del Senato. Negli altri casi esse non possono essere disposte se non previo consenso del Presidente del Senato, sulla base di un programma di massima. Il Presidente, in questi casi, può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi. Alle intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli Enti pubblici sottoposti al loro controllo, provvede direttamente il Presidente della Commissione.»;

c) il comma 3 è abrogato.